

N. R.G. 55771/2013



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
UNDICESIMA SEZIONE CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Lorenzo Orsenigo ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **55771/2013** promossa da:

G [REDACTED] **SPA** (C.F. [REDACTED]), con il patrocinio dell'avv. [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

ATTRICE

contro

U [REDACTED] **SRL** (C.F. 04491840155), con il patrocinio dell'avv. [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

CONVENUTA

CONCLUSIONI Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.

Le parti hanno concluso come segue:

per **G** [REDACTED] **SPA**

L'attrice, non accettando il contraddittorio su eventuali nuove domande ed eccezioni, nel merito conclude come da atto di citazione; in istruttoria, insiste sulle istanze istruttorie non



ammesse nonché sull'assunzione a riprova del teste Napoleone sui capitoli ammessi di parte convenuta.

Spese di lite rifuse.

per U [REDACTED] SRL

A. In via preliminare di merito: accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione dell'azione promossa da [REDACTED] G [REDACTED] S.P.A. essendo decorso il termine prescrizione annuale previsto dall'art. 32 della Convenzione sul contratto di trasporto internazionale stradale di merce firmata a Ginevra il 19 maggio 1956 - e/o il termine prescrizione annuale previsto dall'art. 2951 cod. civ. – e, per l'effetto, rigettare le domande tutte svolte da [REDACTED] G [REDACTED] S.P.A., in persona del legale rappresentante pro-tempore, nei confronti di U [REDACTED] S.R.L., in persona del legale rappresentante pro-tempore, in quanto prescritte e comunque infondate.

B. Nel merito ed in via subordinata: rigettare in ogni caso integralmente le domande tutte formulate da [REDACTED] G [REDACTED] S.P.A., in persona del legale rappresentante pro-tempore nei confronti di U [REDACTED] S.R.L., in persona del legale rappresentante pro-tempore, in quanto del tutto infondate in fatto ed in diritto e comunque carenti di prova;

C. In via di ulteriore subordine: nella denegata e non creduta ipotesi in cui dovesse essere accertata la responsabilità di U [REDACTED] S.R.L. in relazione ai fatti di causa contenere la eventuale condanna di quest'ultima entro i limiti risarcitori stabiliti dall'art. 23, comma terzo, della Convenzione sul contratto di trasporto internazionale stradale di merce firmata a Ginevra il 19 maggio 1956 e/o dall'art. 1696, secondo comma, cod. civ.

D. In ogni caso: con vittoria di spese e competenze professionali relative al presente giudizio.



FATTO E DIRITTO

l) Va premesso quanto segue:

- che la parte attrice G [REDACTED] s.p.a., premesso di aver corrisposto alla propria assicurata T [REDACTED] s.p.a. la somma di euro 27.208,58 a titolo di indennizzo assicurativo per il danno da questa subito in conseguenza della perdita di 16 colli di merce verificatasi nell'ambito di tre trasporti per i quali era stata incaricata la convenuta U [REDACTED] s.r.l., deducendo, al riguardo, la responsabilità della convenuta, ha introdotto la presente causa per conseguire il rimborso dell'indennizzo pagato, facendo con ciò valere la propria qualità di surrogata ex art. 1916 C.C. nei diritti dell'assicurata T [REDACTED] s.p.a. nonché di cessionaria ex artt. 1201 e 1260 C.C. nei diritti da questa vantati;

- che, a fondamento di tale domanda, è stato dedotto che la T [REDACTED] s.p.a., con sede in Sant'Elpidio a Mare, aveva affidato a più riprese alla convenuta U [REDACTED] il trasporto e la consegna a differenti destinatari di diversi colli contenenti abbigliamento, calzature e accessori di pregio; che, in particolare, 1) il primo carico di merce, composto da 2 colli e destinato alla P [REDACTED] di Londra, era stato preso in consegna presso la sede della T [REDACTED] in data 25/1/2011; 2) il secondo carico, composto da 6 colli e destinato alla O [REDACTED] di Londra, era stato preso in consegna sempre presso la T [REDACTED] in data 25/1/2011; 3) il terzo carico, composto da 44 colli e destinato alla T [REDACTED], era stato preso in consegna in data 2/2/2011 presso la sede della R [REDACTED] di Londra; che il valore complessivo dei tre carichi (due in esportazione ed uno in importazione) era pari a GBP 77.633,00; che U [REDACTED] aveva deciso di eseguire detti trasporti non in proprio ma affidandosi a suoi ausiliari, circostanza questa che aveva comportato disservizi; che, invero, in data 4/2/2011 l'ausiliario di U [REDACTED], W [REDACTED], aveva comunicato a questa, con riferimento ai tre trasporti in questione, la mancanza di 16 colli (1 + 5 + 10 con riferimento ai tre distinti carichi); che, con riguardo alla mancata consegna dei 16 colli, T [REDACTED] aveva prontamente responsabilizzato la convenuta; che questa, a fronte delle richieste di risarcimento, non contestando la propria responsabilità, aveva preteso di non risarcire i danni in base al valore della merce ma nei limiti previsti dalla Convenzione CMR sul trasporto internazionale; che, in relazione al sinistro in questione, la [REDACTED] G [REDACTED] s.p.a., sulla base del contratto di assicurazione concluso con T [REDACTED] s.p.a., aveva indennizzato quest'ultima del danno subito con il pagamento dell'importo di euro 27.208,58, divenendo così, a sua volta, surrogata ex



lege oltreché cessionaria ai sensi degli artt. 1201 e 1260 C.C. in tutti i diritti dell'avente diritto; che la mancata riconsegna della merce, dovuta a smarrimento, disorganizzazione o furto, sarebbe stata riconducibile a responsabilità per colpa grave della convenuta, con conseguente impossibilità di invocare alcun limite di responsabilità;

- che, costituendosi in giudizio, la convenuta U [REDACTED] s.r.l., eccependo l'intervenuta prescrizione per decorso del termine annuale di cui all'art. 32 Convenzione CMR e di cui all'art. 2951 C.C., contestando l'addebito di responsabilità contro di essa mosso ed eccependo, comunque, i limiti di responsabilità risarcitoria di cui all'art. 23 comma terzo Convenzione CMR (come peraltro richiamato dall'art. 1696 comma secondo C.C.), ha chiesto il rigetto della domanda attrice e, in subordine, di contenere l'eventuale condanna entro i limiti risarcitori stabiliti dall'art. 23, comma terzo, della Convenzione sul trasporto internazionale stradale di merce firmata a Ginevra il 19 maggio 1956 e/o dall'art. 1696, secondo comma, C.C.;

- che, all'esito del deposito delle memorie ex art. 183 comma VI C.P.C., è stata ammessa ed assunta la prova testimoniale.

II) Ad avviso di questo giudice la domanda di rimborso svolta dalla parte attrice [REDACTED] G [REDACTED] ai sensi dell'art. 1916 C.C. nei confronti della convenuta U [REDACTED] [REDACTED] s.r.l. è fondata e va accolta per i seguenti motivi.

Va, anzitutto, esaminata l'eccezione di prescrizione sollevata da parte convenuta per intervenuto decorso del termine annuale previsto dall'art. 32 primo comma Convenzione CMR e dall'art. 2951 C.C. ai fini della prescrizione del diritto al risarcimento azionato da parte attrice sulla base del contratto di trasporto intercorso tra l'assicurata T [REDACTED] e la convenuta U [REDACTED].

Tale eccezione è del tutto infondata, posto che, con riferimento alla perdita della merce per cui è causa, oggetto di segnalazione in data 4/2/2011 (doc. 4 attrice), dovendosi far decorrere il termine di prescrizione dalla data del 14/2/2011 (allorchè venne effettuata la riconsegna parziale della merce trasportata) ed essendo stato introdotto il presente giudizio con citazione notificata in data 12/7/2013, occorre considerare quanto segue: 1) che il termine di prescrizione risulta essere stato interrotto dalle lettere di richiesta di risarcimento datate 7/2/2011 e 22/2/2011 inviate alla parte convenuta dalla T [REDACTED] (docc. 5 e 6 attrice); che, quantunque, con riferimento a tali lettere, non sia stato depositato l'avviso di ricevimento,



tuttavia deve ritenersi che le stesse siano giunte a conoscenza di parte convenuta, come dimostrato dal fatto che le richieste di risarcimento in questione furono riscontrate dalle tre lettere datate da 2-4/3/2011 inviate, per conto dalla parte attrice, da U [REDACTED] (docc. 7 – 9 attrice); 2) che il termine di prescrizione risulta essere stato ulteriormente interrotto dalle lettere inviate dal legale di parte attrice in data 26/1/2012, 26/10/2012 e 10/12/2012 (docc. 14, 15 e 16 attrice); che la lettera datata 26/10/2012 è stata riscontrata da U [REDACTED], a cui era stata indirizzata, con lettera in data 12/11/2012 (doc. 18 attrice); che la parte convenuta non ha contestato di aver ricevuto le lettere di richiesta di risarcimento datate 26/1/2012 e 10/12/2012, ad essa indirizzate, avendo, piuttosto, inteso contestarne la rilevanza per il fatto che le stesse non sarebbero state corredate da procura rilasciata dal soggetto rappresentato; che trattasi di una contestazione infondata, ove si consideri che il legale che ebbe ad inviare le lettere in questione, avv. [REDACTED], è lo stesso difensore della parte attrice nel presente giudizio e che, comunque, in corso di causa, la parte attrice ha provveduto a depositare la lettera di incarico conferita in data 19/1/2012 dalle [REDACTED] G [REDACTED] allo studio legale [REDACTED] con riferimento all'attività dallo stesso svolta (doc. 22 attrice); 3) che, comunque, condividendosi quanto in proposito sostenuto da parte attrice, nel caso di specie, dovendosi configurare un caso di responsabilità del vettore per colpa grave, ai sensi dell'art. 32 primo comma Convenzione CMR, la prescrizione deve essere determinata nel più lungo termine di tre anni.

Quanto al merito, per ciò che riguarda il fatto dell'avvenuta perdita e/o sottrazione dei 16 colli riferibili alle tre prestazioni di trasporto commissionate dalla T [REDACTED] alla convenuta, deve ritenersi ampiamente provata in causa la circostanza in questione, e, cioè, che per fatto imputabile alla parte convenuta vennero smarriti 1 dei 2 colli del carico destinato alla P [REDACTED] di Londra (carico preso in consegna presso la sede della T [REDACTED] in data 25/1/2011), 5 dei 6 colli del carico destinato alla O [REDACTED] di Londra (carico preso in consegna sempre presso la T [REDACTED] in data 25/1/2011) e 10 dei 44 colli del carico destinato alla T [REDACTED] (carico preso in consegna in data 2/2/2011 presso la sede della R [REDACTED] di Londra), posto che tale circostanza risulta dalla lettera invita alla convenuta U [REDACTED] dal proprio subvettore W [REDACTED] [REDACTED] che fa inequivoco riferimento alla sottrazione, che sarebbe avvenuta in data 2/2/2011, dei colli in questione (con analitico riferimento alle tre prestazioni di trasporto sopra indicate) nonché dalla conseguente ed inequivoca segnalazione



di detto sinistro effettuata in data 4/2/2011 da parte di U [REDACTED] (cfr il testo delle due comunicazioni sub doc. 4 attrice); che la circostanza dello smarrimento e/sottrazione per fatto imputabile alla convenuta non è mai stata negata nelle lettere inviate, per conto della convenuta, da U [REDACTED] [REDACTED], lettere nelle quali, a fronte delle richieste di risarcimento già avanzate da T [REDACTED], veniva offerto un indennizzo quantificato in base ai limiti risarcitori della Convenzione CMR con analitica quantificazione effettuata in base al peso dei colli sottratti nelle tre spedizioni (docc. 7 – 9 attrice); che è priva di pregio la contestazione della circostanza in questione svolta in causa dalla parte convenuta sulla base del report che le sarebbe stato inviato dal proprio subvettore W [REDACTED] in data 10/2/2011 (doc. 3 convenuta) e del rilievo che, con riferimento al carico per reso merce dalla sede di R [REDACTED] in Londra alla sede T [REDACTED], essa avrebbe trasportato e riconsegnato soli 34 colli (cfr. la fattura U [REDACTED], relativa a tale prestazione di trasporto per 34 colli, sub doc. 4 convenuta e la lettera di vettura internazionale CMR datata 11/2/2011, relativa a 34 colli, sub doc. 7 convenuta), ove si consideri che tali allegazioni sono superate dalle attestazioni contenute nella citata segnalazione di sinistro del 4/2/2011 (doc. 4 attrice); che è ben documentato che la prestazione di trasporto relativa al reso merce dalla sede di R [REDACTED] in Londra aveva ad oggetto 44 colli (cfr. la lettera e mail in data 31/1/2011 del subvettore W [REDACTED] in cui si fa riferimento al reso di 44 colli da ritirare in data 2/2/2011 dal negozio R [REDACTED], sub doc. 23 attrice; cfr. la Despatch Note in data 2/2/2011 relativa alla presa in consegna di 44 colli, sub doc. 24 attrice); che è del tutto evidente che la convenuta ebbe a riconsegnare in Italia solo 34 colli ed a farsi pagare solo per il trasporto di detti colli per il fatto che gli altri 10 erano andati in precedenza persi a Londra dopo che vennero consegnati al suo subvettore.

Va, quindi, affermata la responsabilità della parte convenuta per lo smarrimento summenzionato ai sensi dell'art. 1693 c.c. che afferma la responsabilità del vettore per la perdita delle cose consegnategli per il trasporto dal momento in cui le riceve a quello in cui le riconsegna al destinatario se non prova che la perdita o l'avaria è derivata da caso fortuito, dalla natura o dai vizi delle cose stesse o del loro imballaggio, o dal fatto del mittente o da quello del destinatario.

A tal proposito, va considerato che la convenuta non ha dedotto la ricorrenza di alcuna delle indicate circostanze idonee a liberarlo da responsabilità.



Quanto alla disciplina della responsabilità risarcitoria gravante sul vettore per il danno cagionato, a fronte della limitazione di responsabilità invocata da parte convenuta ai sensi dell'art. 23 della Convenzione CMR, va richiamato che la norma di cui all'art. 29 della stessa Convenzione CMR dispone che il vettore non possa avvalersi delle disposizioni che escludono o limitano la sua responsabilità "se il danno dipende da dolo o da colpa a lui imputabile e che secondo la legge del giudice adito è parificata al dolo"; che, al riguardo, la Suprema Corte ha da tempo chiarito che la colpa parificata al dolo coincide, nel nostro ordinamento, con la colpa grave (Cass. 7/10/2008 n. 24765); che, sotto tale profilo, la disciplina della responsabilità del vettore è speculare a quella prevista dall' 1696 comma 4

C.C. secondo cui *"il vettore non può avvalersi della limitazione della responsabilità prevista a suo favore dal presente articolo, ove sia fornita la prova che la perdita o l'avaria della merce sono stati determinati da dolo o colpa grave del vettore..."*.

Al riguardo, rispetto allo smarrimento dei colli per cui è causa, deve indubbiamente ritenersi che la convenuta U■■■■ abbia tenuto un contegno qualificabile come gravemente colposo, ove si consideri che, pur trattandosi di un operatore altamente professionale, la parte convenuta non è stata in grado di fornire alcuna spiegazione circa la perdita dei beni oggetto del trasporto, avendo anzi tentato di sostenere addirittura la mancata verifica del sinistro peraltro da essa già ampiamente riconosciuto, evidenziando con detta condotta non solo un'ingiustificabile negligenza nella gestione del servizio di trasporto ma anche una mancanza di correttezza nel rapporto con il cliente.

Il fatto che la convenuta non sia stata in grado di chiarire come e quando la merce sia stata smarrita, mentre era nella sua sfera di controllo, integra, ad avviso di questo giudice, gli estremi della grave negligenza del vettore che ha mostrato di non aver adoperato la dovuta cura nell'effettuare il trasporto. E' evidente che, in caso contrario, si perverrebbe al paradosso tale per cui la mancata spiegazione da parte del vettore delle circostanze in cui è avvenuto lo smarrimento – sintomo della grave superficialità nella gestione delle fasi del trasporto – varrebbe ad attenuare per ciò solo il regime della sua responsabilità.

Per le considerazioni svolte, in accoglimento della domanda attrice, va condannata la parte convenuta U■■■■ s.r.l. a rimborsare alla parte attrice ■■■■■ G■■■■ s.p.a., impresa assicuratrice surrogatasi nei diritti della propria assicurata T■■■■, l'intero danno da questa sofferto nei limiti dell'indennizzo pagato



dall'impresa assicuratrice ed oggetto della domanda risarcitoria da questa azionata in causa per l'importo di euro 27.208,58.

Sotto tale profilo, da un lato, va detto che è ampiamente documentato il danno risentito dall'assicurata T [REDACTED] per la perdita dei colli verificatasi nelle tre prestazioni di trasporto, come risulta: 1) per il primo carico, dalla fattura sub doc. 1 attrice e dalla nota di credito sub doc. 10 attrice; 2) per il secondo carico, dalla fattura sub doc. 2 attrice e dalla nota di credito sub doc. 11 attrice; 3) per il terzo carico, relativo al reso merce, dalla fattura pro forma di T [REDACTED] [REDACTED] datata 2/2/2001 (e relativa a 44 colli, come indicati in ultima pagina), sub doc. 27 attrice nonché sub doc. 2 della stessa parte convenuta e dalla nota di credito corrispondente sub doc. 28 attrice.

Da un altro lato, va detto che il danno relativo alla perdita dei 16 colli in questione, pari all'importo di euro 30.231,76, risulta essere stato quantificato in tale misura sulla base della documentazione prodotta (cfr. la lettera T [REDACTED] 22/2/2011 sub doc. 6 attrice; la lettera T [REDACTED] 7/3/2011 sub doc. 19 attrice; la verifica ed il progetto di liquidazione effettuati dalla G [REDACTED], rispettivamente sub doc. 30 attrice e sub doc.20 attrice); che tale quantificazione non è stata oggetto di specifica contestazione da parte della convenuta; che l'impresa assicuratrice odierna attrice, detratta la franchigia di polizza (pari al 10 %), ha, quindi, dimostrato di aver corrisposto alla parte attrice l'indennizzo pari all'importo di euro 27.208,58 (cfr. la quietanza in data 7/2/2012 sub doc. 13 attrice e la contabile bancaria in data 17/2/2012 con valuta beneficiario 20/2/2012 sub doc. 21 attrice).

Per le considerazioni svolte, in accoglimento della domanda attrice, va condannata la parte convenuta U [REDACTED] a pagare alla parte attrice [REDACTED] G [REDACTED] s.p.a. la somma di euro 27.208,58, oltre rivalutazione monetaria, secondo la variazione dei coefficienti degli indici ISTAT dalla data del fatto alla data della presente sentenza, oltre interessi legali sulle somme via via rivalutate anno per anno (cfr. Cass. SS.UU. 17/2/95 n. 1712) dalla data della domanda all'effettivo saldo.

III) Secondo il criterio della soccombenza la parte convenuta U [REDACTED] s.r.l. va condannata a rimborsare alla parte attrice [REDACTED] G [REDACTED] s.p.a. le spese di lite come liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa, così provvede:



1) in accoglimento della domanda attrice, condanna la parte convenuta U [REDACTED] [REDACTED] s.r.l. a pagare alla parte attrice G [REDACTED] s.p.a. la somma di euro 27.208,58, oltre rivalutazione monetaria, secondo la variazione dei coefficienti degli indici ISTAT, dalla data del fatto alla data della presente sentenza, oltre interessi legali sulle somme via via rivalutate anno per anno (cfr. Cass. SS.UU. 17/2/95 n. 1712) dalla data della domanda all'effettivo saldo;

2) condanna la parte convenuta a rimborsare alla parte attrice le spese di lite liquidate in 7.254,00 per compenso ed in euro 737,44 per spese, oltre 15% per rimborso spese forfettarie, oltre IVA e C.P.A. come per legge.

Milano, 18/1/2019.

Il giudice
dott. Lorenzo Orsenigo

